

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Parte ricorrente, previo conforme reclamo, premesso di aver estinto anticipatamente con decorrenza dal 2020 due contratti di finanziamento, uno rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione l'altro rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione, stipulati in data 23.11.2015 ed in data 05.05.2016, si rivolge a questo Arbitro per ottenere la restituzione *pro rata temporis* delle commissioni addebitategli e degli interessi corrispettivi, oltre che delle commissioni di estinzione, interessi e spese legali; il tutto per complessivi euro 4.188.04.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario deduce in primo luogo che il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento sarebbe oggetto di un contenzioso giudiziale e che quindi il ricorso sarebbe sul punto inammissibile.

Con riferimento al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio deduce di aver già rimborsato i costi *recurring* con il metodo *pro quota* nonché, anche se non dovuti, i costi *up front* seguendo il criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Più specificamente, evidenzia che i costi *up front* sono relativi ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito e che, pertanto, non sarebbero ripetibili in caso di estinzione anticipata. Le provvigioni all'intermediario del credito non sarebbero ripetibili anche perché devolute a soggetto diverso dal finanziatore.

Con riferimento alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo "*pro rata temporis*", evidenzia che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come

risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Evidenzia che le clausole del contratto non sono “ambigue” e che il rimborso degli interessi già maturati relativi alla quota parte di capitale di cui il cliente ha già goduto comporterebbe un illecito arricchimento in capo a quest’ultimo. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, infine, evidenzia che la stessa sarebbe stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo, oltre a rientrare nei limiti normativamente previsti, sarebbe oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento e che impegnano diverse strutture. Al contempo, precisa di aver comunque ricalcolato la commissione alla luce di quanto disposto dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 11679/21, eseguendo già in sede di reclamo il rimborso di € 15,11.

L’intermediario conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

A seguito di integrazione istruttoria richiesta da questo Collegio, l’intermediario ha fornito prova della pendenza del giudizio ordinario avente ad oggetto le richieste di rimborso attinenti al contratto di finanziamento con delegazione di pagamento. Il ricorrente, dal canto suo, ha replicato precisando di avere ancora interesse alla prosecuzione del presente procedimento con riferimento al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, riconoscendo, con riferimento all’altro contratto, la pendenza del giudizio ordinario.

DIRITTO

1. - La domanda attiene all’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di due finanziamenti rimborsabili, uno, mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, l’altro, mediante delegazione di pagamento, a seguito della anticipata estinzione degli stessi; la fattispecie è disciplinata dall’art. 125 *sexies* TUB.

Dispone il vigente art. 125 *sexies* TUB, come modificato dall’art. 11 *octies*, del d.l. n. 73/2021 che “1. *I consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”.

2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

3. *(omissis)*

4. *(omissis)*

5. *(omissis).*

Ai sensi del comma 2 dell’art. 11 *octies*, d.l. 73/2021: “*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

A seguito dell’entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “*se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di*

disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, l. 106/2021, *“giacché – in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – limita l’efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l’esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l’art. 11-octies dev’essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”.*

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l’art. 125 sexies TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all’orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all’indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, *“in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità”*, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

2. - Con riferimento al contratto di prestito con delegazione di pagamento di quote dello stipendio, stipulato il 16.05.2016, vi è prova in atti della pendenza dinanzi al Giudice ordinario di controversia avente ad oggetto la riduzione del costo totale del credito a seguito dell’estinzione anticipata del contratto.

Le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* prevedono che *“Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”* (sez. I, par. 4). La domanda relativa al rimborso *pro quota* dei costi addebitati al ricorrente in relazione al contratto di prestito con delegazione di pagamento di quote dello stipendio è quindi inammissibile.

3. - Con riferimento al prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, parte ricorrente ha prodotto il contratto, il conteggio estintivo e la liberatoria a firma dell’intermediario; non vi è contestazione circa la anticipata estinzione. Il prestito, rimborsabile in 120 rate mensili, è stato stipulato in data 23.11.2015 ed è stato estinto anticipatamente a decorrere dal 31.01.2020, previo conteggio estintivo del 24.05.2024, alla scadenza della 49^a rata.

4. - Parte ricorrente chiede il rimborso *pro rata temporis*: a) delle commissioni a favore della mandataria

(che in contratto ammontano ad euro 637,20); b) delle provvigioni all'intermediario (che in contratto ammontano ad euro 2.265,60) e c) degli interessi corrispettivi.

In relazione alle Commissioni a favore della mandataria, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie (*"Commissione per il perfezionamento del contratto"*, di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto (*"Commissione per la gestione"* di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie, è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo.

Alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, la commissione per il perfezionamento ha, invece, natura *up front* e quindi va rimborsata in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo dovuto, pari ad euro 249,05, è stato già riconosciuto al ricorrente, come emerge da contabile di pagamento prodotta.

Anche la provvigione all'intermediario del credito, che risulta corrisposta direttamente all'intermediario resistente, è qualificabile come *up front* e pertanto va rimborsata in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo da rimborsare, pari ad euro 885,50, è stato già riconosciuto al ricorrente, come emerge da contabile di pagamento prodotta.

Il ricorrente domanda anche la restituzione secondo il criterio del *pro rata temporis* degli interessi corrispettivi non maturati, richiamando quanto previsto al punto 4 del SECCI.

Nel modulo SECCI, allegato al contratto, è precisato, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese; da altro lato (punto 4) è previsto che la "quota di interessi" in caso di estinzione anticipata vada restituita, come gli altri oneri, con il criterio *pro rata temporis* (*"il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"*).

Ebbene, gli interessi corrispettivi non sono stati correttamente stornati in conteggio estintivo.

In casi analoghi, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto in relazione alla quota interessi, la posizione condivisa dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere applicabile il criterio del *pro rata temporis*, data l'ambiguità delle disposizioni contrattuali. In proposito si è espresso in tal senso anche il Collegio di Coordinamento con le decisioni nn. 6885/22 e 6888/22, nelle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento alla francese, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis"*.

Al ricorrente è quindi dovuto il rimborso di ulteriori euro 1.889,31 a titolo di interessi corrispettivi.

5. - Il ricorrente chiede altresì il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata, addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 130,77, deducendo che *"l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento"*, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

L'intermediario a seguito del reclamo, nonostante il ricorrente non avesse contestato la quantificazione della commissione, ha provveduto a rimborsare euro 15,11 in applicazione dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 11679/21, e cioè: *"l'espressione importo rimborsato in anticipo, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"*.

Nessun ulteriore rimborso è dovuto al ricorrente atteso che *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

6. - In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento a parte ricorrente dell’importo arrotondato di euro 1.889,00 oltre interessi.

In conformità all’orientamento consolidato dei collegi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498 del 26.10.2012 e decisione n. 6174 del 07.07.2016), è respinta la domanda di pagamento delle spese per la difesa tecnica stante anche la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 1.889,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE